



**INTESA SANPAOLO
VITA**



UTILE PER TE
La fiscalità della
previdenza integrativa:
come ci aiuta a costruire
la nostra pensione

ORIENTARSI NEL MONDO DELLE ASSICURAZIONI DA OGGI È PIÙ FACILE

Per questo abbiamo creato una serie di brevi guide con l'obiettivo di spiegare alcuni temi importanti che riguardano da vicino i nostri Clienti, come questo intitolato **La fiscalità della previdenza integrativa: come ci aiuta a costruire la nostra pensione.**

La collana si intitola "Utile per te", ed è presente anche sul nostro sito. Così, chiunque sia interessato ai temi trattati, può scaricare le guide tramite internet.

In questo modo abbiamo cercato di fornire istruzioni semplici e chiare sui nostri prodotti per renderli comprensibili anche ai non esperti.

Ci auguriamo di esserci riusciti: in caso di dubbi è possibile rivolgersi a una Filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamare il nostro **Servizio Clienti al numero 800.124.124.**

INDICE

Premessa	4
La fiscalità per le forme di previdenza complementare	5
• Le agevolazioni fiscali sui contributi versati	6
• La tassazione sui rendimenti	8
• Come vengono applicate le imposte su rendite e capitali	11
• La tassazione sulla rendita pensionistica	12
• La tassazione del capitale	15
Le anticipazioni e i riscatti	16
La RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata	20
“Vecchi iscritti” e forme di previdenza “preesistenti”	23
 Per saperne di più:	
Le domande più frequenti (FAQ)	29
Glossario dei termini della previdenza	31
Intesa Sanpaolo Vita in breve	33

PREMESSA

La previdenza integrativa, o previdenza complementare, comprende quei prodotti che permettono di costruire una pensione destinata ad integrare quella pubblica obbligatoria.

Lo Stato, per aiutare chi decide di costruirsi una pensione integrativa, ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali che riguardano:

- Il versamento dei contributi
- I rendimenti che la gestione genera
- Le prestazioni offerte dalle forme pensionistiche, sia durante il periodo di versamento (anticipazioni, riscatti, RITA) che al momento del pensionamento (rendita pensionistica o capitale maturato).

La fiscalità delle forme previdenziali è complessa, è il frutto di tre importanti riforme che sono state introdotte dal 1993 in poi costituendo, di fatto, tre “periodi fiscali”.

Un’ulteriore complicazione deriva dalla distinzione tra “Nuovi Iscritti” e “Vecchi Iscritti”, a cui si applicano regole differenti nel momento in cui viene percepita la rendita o il capitale.

Sono “Vecchi Iscritti” coloro che al 29 aprile 1993 erano già iscritti a una forma pensionistica istituita prima del 15 novembre 1992 e che non hanno mai riscattato la propria posizione; tutti gli altri sono “Nuovi Iscritti”.

Le regole esposte in queste pagine si applicano ai “Nuovi iscritti”. Le regole particolari per i Vecchi Iscritti sono nel capitolo “Vecchi iscritti e forme di previdenza preesistenti”.

I riferimenti normativi della previdenza integrativa

1. Fino al 31 dicembre 2000:

- Decreto Legislativo nr. 124, del 21 aprile 1993 (prima normativa organica, sia civile che fiscale, sulla previdenza complementare)
- Successive modifiche: Decreto Legislativo 585/93, Legge 335/95, Decreto Legislativo 669/96 (convertito con modifiche nella Legge 30/97)
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 235/E del 9 ottobre 1998

2. Dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006:

- Decreto Legislativo nr. 47 del 18 febbraio 2000
- Successive modifiche: Decreto Legislativo nr. 168 del 12 aprile 2001
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 29/E del 20 marzo 2001
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 78/E del 6 agosto 2001

3. Attualmente in vigore:

- Legge nr. 243 del 23 agosto 2004 e Decreto Legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005
- Successive modifiche: Legge 296/2006, Decreto Legislativo 28/2007
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007



LA FISCALITÀ PER LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

LE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI CONTRIBUTI VERSATI

Quando si sottoscrive una forma pensionistica, il primo aspetto da definire è la “contribuzione” cioè quanto e come versare. A seconda del tipo di forma pensionistica e della situazione lavorativa, la contribuzione può avvenire con contributi propri, contributi versati dal datore di lavoro, premi di risultato e con il versamento del TFR.

I contributi versati alle forme pensionistiche **sono deducibili dal reddito** dichiarato: in sostanza i contributi riducono il reddito imponibile e quindi danno origine ad un risparmio sotto forma di minori imposte IRPEF. L'entità del risparmio è variabile, dipende dall'aliquota marginale che il singolo investitore paga sui propri redditi.

Si possono dedurre, dal reddito complessivo, **i contributi versati direttamente**; i lavoratori dipendenti privati possono dedurre anche **i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro**:

- La deducibilità massima consentita è di € 5.164,57 all'anno; in questo limite rientrano tutti i contributi sia personali che a carico del datore di lavoro
- Il reddito da cui dedurre i contributi può essere di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo, d'impresa, ecc.)
- Non è obbligatorio versare anche il TFR: se lo si fa, il TFR non rientra comunque nel limite massimo di deducibilità.

Un aspetto importante riguarda **i contributi versati ma non dedotti**. Se, per qualsiasi motivo, non si deducono dal reddito i contributi versati, è importante comunicare all'Ente che gestisce la forma pensionistica la cifra esatta dei contributi non dedotti.

Infatti, lo vedremo nel capitolo dedicato alla percezione della rendita, **la quota di rendita pensionistica che deriva dai contributi non dedotti è esente da tassazione**.

Alcune regole particolari:

- È possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un familiare “fiscalmente a carico”. Se il familiare a carico non può dedurre per intero i contributi versati, la parte di contributo che rimane può essere dedotta dalla persona che lo ha a carico e che ha effettuato il versamento.
- Per chi ha iniziato a lavorare dopo l'1 gennaio 2007, un'agevolazione particolare. Se, nei primi 5 anni di contribuzione, deduce meno di 5.164,57 euro all'anno può, dal 6° al 25° anno, superare la soglia massima di deducibilità consentita. Può, infatti, dedurre fino a € 7.746,86 all'anno, fino a quando avrà recuperato la quota non dedotta nei primi 5 anni.
- Chi ha maturato il diritto alla pensione pubblica ed è iscritto da almeno 5 anni a una forma pensionistica, può scegliere di richiedere la pensione integrativa o continuare a versare; se continua a versare, può continuare a dedurre fino a € 5.164,57 all'anno.

Quanto vale la deducibilità dal reddito?

L'entità del vantaggio fiscale dipende dall'aliquota IRPEF massima che il lavoratore paga sui redditi complessivi dell'anno. L'effetto del risparmio è ancora più evidente quando la deduzione dei contributi pensionistici permette di portare il proprio reddito ad essere tassato con l'aliquota dello scaglione di imposta inferiore:

Reddito complessivo 2013	Aliquota massima	Contributi versati nell'anno	Risparmio fiscale nell'anno	"Costo" reale della previdenza
da 0 a 15.000 euro	23%	€ 1.000	€ 230	€ 770
da 15.000,01 a 28.000	27%	€ 1.000	€ 270	€ 730
da 28.000,01 a 55.000	38%	€ 1.000	€ 380	€ 620
da 55.000,01 a 75.000	41%	€ 1.000	€ 410	€ 590
oltre 75.000 euro	43%	€ 1.000	€ 430	€ 570

Nota: le aliquote indicate sono quelle in vigore per il 2017.

LA TASSAZIONE SUI RENDIMENTI

I contributi versati vengono investiti nel patrimonio della forma pensionistica scelta per costruire la propria pensione; il patrimonio viene gestito e produce dei rendimenti che si vanno a sommare ai contributi versati.

Tutti i rendimenti finanziari, generati da qualsiasi forma di investimento, sono tassati, anche se in misura differente a seconda del tipo di prodotto in cui si investe. Per quanto riguarda le forme pensionistiche, i rendimenti sono soggetti ad una imposta agevolata rispetto a tutte le altre forme di investimento.

Fino al 2013, l'imposta sui rendimenti per le forme pensionistiche era fissata all'11%; nel 2014 è stata inizialmente alzata all'11,5% e poi ulteriormente modificata, con algoritmi di calcolo piuttosto complessi, quando nel 2015 sono state introdotte le nuove aliquote.

Dal 2015 l'aliquota è stata alzata al 20%, ma con un'agevolazione particolare: sulla quota di rendimento che deriva dall'investimento in Titoli di Stato, **l'imposta del 20% si applica solo sul 62,5% del rendimento.**


Per semplificare: l'agevolazione prevede che venga applicato il 20% sul 62,5% del rendimento, ma questo calcolo equivale a dire che si applica il 12,5% sul rendimento complessivo derivante da Titoli di Stato.

	Forme pensionistiche	Titoli di Stato	Conti deposito e altri strumenti che non investono in Titoli di Stato
Imposta applicata sui rendimenti dal 2015	12,5% - 20%	12,5%	26%

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA SUI RENDIMENTI

Un esempio può aiutare a comprendere meglio. Un Cliente ha sottoscritto un fondo pensione che al 31 dicembre 2017 investe per il 60% in Titoli di Stato e per il 40% in altri titoli. Nel corso del 2018, matura un rendimento di 2.000 euro.

Per effettuare il calcolo, il primo passaggio consiste nel dividere il rendimento maturato in due quote, proporzionate alla presenza di Titoli di Stato presenti nel portafoglio di investimento del fondo alla fine dell'anno precedente. Sulle due quote viene poi applicata l'imposta.



Il nuovo sistema fiscale rende quindi indefinita e variabile nel tempo l'aliquota applicata. Può infatti variare da un minimo del 12,5%, se il nostro fondo investe esclusivamente in Titoli di Stato, al massimo del 20% se, per esempio, investe solamente in titoli azionari o obbligazioni diversi dai Titoli di Stato. Più probabilmente, assume un valore compreso tra i due estremi, come nel nostro esempio.

MINUSVALENZE

Se in un anno si ottengono rendimenti negativi, nasce una “minusvalenza” che non viene persa ma viene sottratta dai rendimenti positivi che si otterranno negli anni successivi, riducendo così l'imposta futura che verrà pagata.

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Una modalità particolare di tassazione dei rendimenti riguarda le forme pensionistiche che investono, in tutto o in parte, il loro patrimonio in immobili. In questi casi, sulla parte di patrimonio investito in immobili, si applica una imposta sostitutiva pari allo 0,5% del patrimonio relativo agli immobili. Questa aliquota sale all'1,5% per gli immobili a uso abitativo, dove la forma pensionistica ha optato per la libera determinazione dei canoni.

ALTRI VANTAGGI FISCALI

Oltre all'imposta sui rendimenti, le forme pensionistiche hanno un altro importante vantaggio per tutta la durata della fase di accumulazione del capitale: sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Tutti gli altri prodotti di investimento, escluse le polizze tradizionali di ramo I, sono infatti soggetti a un'imposta di bollo annua proporzionale al capitale: al 31 dicembre di ogni anno viene addebitata un'imposta che, dal 2014, è pari allo 0,20% del capitale maturato.

Quanto valgono queste agevolazioni?

Per capire quanto valgono le agevolazioni sui contributi versati e sui rendimenti, proviamo ad applicare a una forma pensionistica il trattamento fiscale riservato agli altri strumenti di investimento.

Dobbiamo fare qualche ipotesi:

- Il nostro fondo pensione ha un rendimento del 4% all'anno, che deriva per metà da titoli di Stato e per l'altra metà dal patrimonio investito in altri strumenti finanziari
- Questa ripartizione determina una imposta sui rendimenti del 16,25% (media tra il 12,5% e il 20%)
- Vogliamo accumulare un capitale, da convertire in rendita, di 70.000 euro fra 35 anni
- La nostra aliquota IRPEF è del 27%. È un'ipotesi prudente, con aliquote più alte aumenterebbe proporzionalmente anche il risparmio di imposta.

Con queste ipotesi, dovremo versare 1.046,3 euro all'anno per un totale di 36.620 euro. Ma potremo anche beneficiare di un risparmio di imposte pari a 9.887 euro; **l'esborso reale sarebbe quindi di 26.732 euro**.

Se, invece, il nostro fondo pensione viene trattato come i Titoli di Stato, il versamento annuo diventa di 1.021,3 euro **per un totale di 35.746 euro**.

Se poi proviamo ad applicare le imposte previste per gli altri investimenti, per esempio azioni o obbligazioni diverse dai Titoli di Stato, il versamento annuo sale arrivando a 1.104,7 euro **per un totale di 38.665 euro**.

COME VENGONO APPLICATE LE IMPOSTE SU RENDITE E CAPITALI

Prima di vedere come vengono tassate le “prestazioni” (rendite, capitali, riscatti, anticipazioni, RITA) delle forme pensionistiche, vediamo alcuni principi generali che verranno spesso richiamati nelle prossime pagine.

Per applicare le imposte sulle prestazioni vengono fatti dei calcoli particolari: la normativa, infatti, richiede che **venga applicato il trattamento fiscale in vigore nel momento in cui il capitale è maturato**.

Per esempio, un capitale maturato ad oggi da un lavoratore che ha iniziato a versare nel 1995, è in realtà considerato dalla normativa fiscale come il risultato della somma di tre diversi capitali:

- Capitale maturato fino al 31 dicembre 2000
- Capitale maturato dal 2001 al 2006
- Capitale maturato dall'1 gennaio 2007 in poi.

Sui capitali maturati viene poi fatta **un'ulteriore distinzione in base all'origine del capitale**: in pratica si suddivide il capitale, calcolando la quota che deriva da contributi dedotti e TFR versato, contributi non dedotti, rendimenti della gestione.

Su ognuna delle parti di capitale così calcolate, si applica il trattamento fiscale previsto nel periodo in cui il capitale è maturato.

LA TASSAZIONE SULLA RENDITA PENSIONISTICA


Quando il lavoratore matura il diritto alla pensione pubblica, ha anche la possibilità di chiedere il pagamento della pensione integrativa.

In quel momento, l'Ente che gestisce la forma pensionistica calcola il capitale maturato dal lavoratore e lo converte, in base ai parametri previsti dalle condizioni contrattuali, nella forma di rendita scelta dal lavoratore tra quelle disponibili.

QUOTE ESENTI E QUOTE TASSATE

Prima di fare la conversione del capitale in rendita, viene effettuata la ripartizione per "periodo" e "origine" del capitale maturato come visto nelle pagine precedenti. Ognuna di queste parti di capitale viene poi convertita in rendita, dando così origine a tanti "mattoncini" che poi, sommati insieme, compongono la rendita finale pagata al lavoratore.

Tra i "mattoncini" che compongono la rendita, ce ne sono alcuni che sono esenti da imposte: sono quelli che derivano dai rendimenti della gestione e dai contributi non dedotti dei periodi 2001-2006 e dal 2007 in poi.



Quindi il capitale finale maturato viene frazionato, ogni frazione viene poi convertita in rendita e ad ogni parte di rendita viene attribuito il trattamento fiscale corretto; in sostanza, per ogni Cliente, si arriva a definire la quota:

1. Tassata in base alle norme in vigore fino al 2000 (il mattoncino rosso A del grafico)
2. Tassata in base alle norme in vigore dal 2001 al 2006 (il mattoncino rosso B)
3. Tassata in base alle norme in vigore dal 2007 in poi (il mattoncino rosso D)
4. Esente da imposta (i mattoncini verdi C, E)

LA FISCALITÀ APPLICATA

Vediamo ora quali aliquote vengono applicate ai “mattoncini” del nostro grafico. I mattoncini verdi rappresentano le quote esenti maturate dopo il 2000: sono le quote relative ai rendimenti già tassati nel corso degli anni o relative ai contributi che non sono stati dedotti dal reddito durante il periodo della contribuzione. Quindi su queste parti della rendita non verrà mai applicata alcuna imposta; per le altre quote:

- Mattoncino “A”, rendita maturata fino al 2000: l’87,5% di questo importo viene sommato al reddito del singolo investitore e tassato con l’aliquota IRPEF.
- Mattoncino “B”, rendita che deriva da contributi dedotti e TFR versato negli anni 2001-2006: l’importo viene sommato per intero al reddito del singolo investitore e tassato con l’aliquota IRPEF.
- Mattoncino “D”, rendita che deriva da contributi dedotti e TFR versato dopo l’1 gennaio 2007: viene applicata una imposta sostitutiva del 15%. Questa aliquota si riduce dello 0,3 per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche successivo al 15°, con uno sconto massimo del 6%. In sostanza chi partecipa a una forma pensionistica per 35 anni, paga su questo importo un’aliquota del 9%.

LA TASSAZIONE DELLA RENDITA NEGLI ANNI

Le regole che abbiamo visto vengono calcolate e applicate sulla prima rendita percepita. Sulle rate di rendita successive vengono applicate due distinte aliquote:

- Sui mattoncini “A” e “B”, rendita tassata e maturata prima del 2006, viene applicata un’aliquota comunicata direttamente dal “Casellario INPS” alla forma pensionistica
- Sul mattoncino “D”, rendita tassata e maturata dal 2007 in poi, continuerà ad essere applicata l’aliquota (il 15% che può ridursi fino al 9%) già applicata sulla prima rendita.

Il patrimonio maturato al momento del pensionamento continua ad essere gestito anche mentre si percepisce la rendita. Questa attività di gestione genera dei rendimenti che fanno crescere nel tempo la rendita percepita.

I nuovi rendimenti maturati sulla rendita vengono anch’essi tassati in base alla quota di rendita da cui derivano:

- Rendimenti maturati sulla quota “A” della rendita: l’87,5% del rendimento è soggetto ad IRPEF.
- Rendimenti maturati sulle quote “B” e “D” della rendita: sono tassati come qualsiasi altro rendimento generato da un investimento.

I vantaggi fiscali per il TFR versato in forme pensionistiche

Il lavoratore che decide di versare il proprio TFR in una forma pensionistica gode di particolari vantaggi fiscali.

Il più importante. Il TFR versato dal 2007 in poi, viene incassato al momento del pensionamento come rendita pensionistica o, nei limiti previsti, come capitale; quindi viene tassato con un’aliquota massima del 15% (che può scendere fino al 9%).

Se invece viene incassato come TFR al termine dell’attività lavorativa, è soggetto a una tassazione separata minima del 23%.

Un altro aspetto particolare. Il TFR viene versato nella forma pensionistica “al lordo” cioè non vengono applicate imposte prima del versamento: in questo modo anche la parte di TFR che si sarebbe dovuto pagare come imposte viene in realtà investita e quindi produce rendimenti.

LA TASSAZIONE DEL CAPITALE

Al momento di richiedere la pensione integrativa, il lavoratore ha maturato un certo capitale che viene convertito in rendita. Tuttavia esiste un'altra possibilità. Il lavoratore può scegliere che una parte del maturato (al massimo il 50%) gli venga versata direttamente senza convertirla in rendita.

Esiste poi un caso particolare **in cui è possibile chiedere, al momento del pensionamento, tutto il maturato in forma di capitale**: quando, convertendo il 70% del capitale maturato in rendita, si ottiene un valore che è inferiore alla metà dell'assegno sociale.

Le somme percepite sotto forma di capitale vengono tassate con un metodo simile a quello applicato alle rendite: il capitale viene ripartito in quote e tassato in base alle regole in vigore nel periodo in cui è maturato.

Capitale maturato fino al 2000	
Importo tassato	Imposta applicata
Lavoratori dipendenti: il capitale, dedotti i contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua) e dedotta la cosiddetta "franchigia TFR".	Tassazione separata, con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.
Lavoratori autonomi: il capitale maturato.	Ritenuta d'acconto del 20%.

Capitale maturato dal 2001 al 2006	
Importo tassato	Imposta applicata
Il capitale, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Tassazione separata, con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.

Capitale maturato dal 2007 in poi	
Importo tassato	Imposta applicata
Il capitale, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva massima del 15% e minima del 9% (in base al numero di anni di partecipazione alla forma pensionistica).

Ricordiamo che le regole di queste pagine riguardano i "Nuovi Iscritti" cioè coloro che hanno sottoscritto la loro forma pensionistica dal 29 aprile 1993. Per tutti gli altri ("Vecchi Iscritti") rimandiamo al capitolo dedicato.



LE ANTICIPAZIONI E I RISCATTI

LE ANTICIPAZIONI E I RISCATTI

Il lavoratore ha la possibilità di richiedere prima del pensionamento, a certe condizioni, una parte del patrimonio che ha accumulato nella forma pensionistica.

ANTICIPAZIONI

Per far fronte agli eventi straordinari che possono accadere nella vita, è prevista la possibilità di chiedere un “anticipo” sulle somme maturate. L’anticipazione, a differenza dei riscatti, dà la possibilità di reinvestire successivamente il capitale percepito.

Sono previsti tre casi:

- 1. Spese sanitarie.** In qualsiasi momento si può richiedere fino al 75% del capitale maturato, per far fronte a spese sanitarie straordinarie che riguardano il lavoratore, il coniuge o i figli.
- 2. Acquisto o ristrutturazione prima casa** propria o dei figli. Dopo 8 anni di iscrizione a qualsiasi forma pensionistica si può chiedere fino al 75% del maturato.
- 3. Ulteriori esigenze del lavoratore,** senza necessità di giustificarle. Dopo 8 anni di iscrizione a qualsiasi forma pensionistica si può chiedere fino a un massimo del 30% del maturato.

Gli importi che vengono “anticipati” sono soggetti alle imposte riportate di seguito.

Capitale maturato fino al 2000	
Importo tassato	Imposta applicata
Lavoratori dipendenti: il capitale anticipato, dedotti i contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua) e dedotta la cosiddetta “franchigia TFR”. Lavoratori autonomi: il capitale anticipato	Tassazione separata, con un’aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR. Si tratta di una imposta provvisoria: il calcolo definitivo, con eventuale conguaglio, verrà effettuato al momento della chiusura del rapporto (riscatto o pensionamento).

Capitale maturato dal 2001 al 2006	
Importo tassato	Imposta applicata
Il capitale anticipato, da cui vengono sottratti i contributi non dedotti e i rendimenti.	Tassazione separata, con un’aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR. Si tratta di una imposta provvisoria: il calcolo definitivo, con eventuale conguaglio, verrà effettuato al momento della chiusura del rapporto (riscatto o pensionamento).

Capitale maturato dal 2007 in poi	
Importo tassato	Imposta applicata
Se l'anticipazione è per spese sanitarie: il capitale anticipato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 15% (che può scendere fino al 9% in funzione degli anni di contribuzione).
Se l'anticipazione è per altre motivazioni: il capitale anticipato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 23%.

Se un lavoratore richiede una anticipazione su capitale maturato dal 2007 in poi, può scegliere di reintegrare successivamente l'anticipazione ottenuta con contribuzioni anche eccedenti il limite deducibile di € 5.164,57 per anno.

Per reintegrare la posizione occorre versare un importo e dichiarare alla forma pensionistica che il versamento effettuato è un reintegro dell'anticipazione ottenuta.

Sull'importo reintegrato, per la parte che eccede il plafond di deducibilità di € 5.164,57, la forma pensionistica riconoscerà un credito di imposta. Il credito di imposta sarà pari all'imposta che ha pagato quando ha ricevuto l'anticipazione, proporzionale all'importo reintegrato.

RISCATTI

Sono previsti alcuni casi in cui è possibile chiedere il "riscatto" della posizione previdenziale. Il riscatto prevede il rimborso del capitale maturato fino a quel momento e non dà la possibilità di reintegrare la propria posizione previdenziale, cosa invece possibile con le anticipazioni.

Il riscatto può essere richiesto:

- 1. In caso di inoccupazione, procedure di mobilità e cassa integrazione** superiore a 12 mesi. Dopo 12 mesi si può richiedere il riscatto parziale pari al 50% del capitale maturato; se sono passati 48 mesi è possibile richiedere il riscatto totale.
- 2. In caso di perdita del lavoro**, per dimissioni o licenziamento, per gli iscritti a forme individuali. Se rimane disoccupato può chiedere il riscatto anche subito, senza aspettare. La differenza rispetto al punto precedente sta nel diverso trattamento fiscale del capitale maturato dal 2001 in poi, in questo caso meno favorevole.
- 3. In caso di perdita dei requisiti**, per gli iscritti a forme collettive. Quando il lavoratore perde i requisiti di partecipazione previsti dall'accordo collettivo, ad esempio perché perde il lavoro o cambia settore lavorativo e non può continuare a versare nel fondo pensione di categoria, può chiedere il riscatto totale.

- 4. In caso di invalidità permanente** che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo: è possibile chiedere il riscatto totale.
- 5. In caso di morte del lavoratore** prima che abbia maturato il diritto alla pensione: in questo caso gli Eredi o i Beneficiari possono chiedere il riscatto totale.

In tutti questi casi, tranne quelli indicati al punto 1, il riscatto può essere totale; se la forma pensionistica lo prevede, può anche essere un riscatto parziale.

Sul capitale riscattato viene applicato il trattamento fiscale indicato nelle tabelle.

Capitale maturato fino al 2000	
Importo tassato	Imposta applicata
Lavoratori dipendenti: il capitale riscattato, dedotti i contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua) e dedotta la cosiddetta "franchigia TFR".	Tassazione separata, con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.
Lavoratori autonomi: il capitale riscattato.	Ritenuta d'acconto del 20%.

Capitale maturato dal 2001 al 2006	
Importo tassato	Imposta applicata
Se il riscatto è " volontario " (es.: licenziamento, dimissioni): il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Tassazione IRPEF progressiva per scaglioni di reddito.
Se il riscatto è " involontario " (es.: mobilità, cassa integrazione, invalidità): il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Tassazione separata, con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.

Capitale maturato dal 2007 in poi	
Importo tassato	Imposta applicata
Se il riscatto è per inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, invalidità permanente, morte, perdita dei requisiti: il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 15% (che può calare fino al 9% in funzione degli anni di contribuzione).
Se il riscatto è per altre motivazioni, per esempio riscatto immediato per perdita del lavoro: il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 23%.



**RITA - RENDITA INTEGRATIVA
TEMPORANEA ANTICIPATA**

LA "RITA"

Il lavoratore che ne ha i requisiti può chiedere di ricevere in anticipo il capitale maturato, tutto o anche solo in parte: il capitale viene rimborsato in rate a partire dall'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Per richiedere la RITA il Lavoratore deve:

- Essere iscritto da almeno 5 anni a una forma di previdenza complementare adeguata a contribuzione definita
- Aver maturato almeno venti anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza
- Aver cessato l'attività lavorativa
- Inoltre devono mancare meno di 5 anni a raggiungere l'età per la pensione di vecchiaia

Se l'aderente ha cessato l'attività lavorativa da almeno 2 anni (e in questo caso non deve necessariamente aver maturato 20 anni di contributi) può richiedere la RITA anche se mancano 10 anni all'età per la pensione di vecchiaia.

In ogni caso il capitale richiesto viene ripartito in rate che vengono rimborsate dal momento dell'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

IL TRATTAMENTO FISCALE

La RITA è soggetta a un'imposta sostitutiva che viene applicata solo su una parte del capitale richiesto: è quella parte di capitale che risulta imponibile in base alle regole in vigore nel periodo in cui è stato accumulato. Il capitale imponibile è determinato da:

- Capitale maturato fino al 2000. La parte imponibile di questo capitale è determinata in modo diverso per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi:
 - Dipendenti: dal capitale maturato nel periodo vengono dedotti i contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua) e la cosiddetta "franchigia TFR".
 - Autonomi: è imponibile il capitale maturato nel periodo, senza deduzioni.
- Capitale maturato dal 2001 in poi. Per il capitale richiesto con la RITA non c'è differenza tra il capitale maturato dal 2001 al 2006 e quello maturato dal 2007 in poi: in entrambi i casi è imponibile il capitale da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.

Sul capitale imponibile così calcolato viene applicata l'imposta sostitutiva pari al 15%.

L'aliquota in realtà può anche essere più bassa, con un minimo del 9%: infatti si riduce dello 0,3 per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al 15° anno. Per fare questo calcolo occorre considerare solo gli anni di iscrizione dal 1992 ad oggi.

La RITA ha quindi un trattamento fiscale particolarmente favorevole soprattutto per chi alimenta la propria previdenza complementare da molti anni.

Infatti, in base alle regole ordinarie, la quota di rata che deriva da capitale imponibile maturato prima del 2007 dovrebbe essere tassata con un'aliquota media certamente superiore (dal 23% in su) rispetto al 15% massimo previsto dalla RITA.



**"VECCHI ISCRITTI" E FORME
DI PREVIDENZA "PREESISTENTI"**

“VECCHI ISCRITTI” E FORME DI PREVIDENZA “PREESISTENTI”

Le forme di previdenza “preesistenti” sono le forme pensionistiche complementari nate prima del 15 novembre 1992 ed hanno mantenuto delle regole particolari fino al 2006.

La riforma del 2007 ha obbligato tutte le forme “preesistenti” che intendono essere destinatarie anche del versamento del TFR, ad adeguarsi alle norme e regolamenti validi per tutte le altre.

Ad oggi possiamo quindi dire che non c'è più differenza nei regolamenti e nelle norme che regolano l'attività delle diverse forme pensionistiche che ricevono anche il versamento del TFR.

Continua, invece, ad esistere una differenza tra gli aderenti alle forme pensionistiche.

I lavoratori che si sono iscritti entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica istituita prima del 15 novembre 1992 e che non hanno mai riscattato la loro posizione, vengono identificati come “Vecchi Iscritti” e sono soggetti a norme particolari. I lavoratori che, invece, si sono iscritti dal 29 aprile 1993 a forme di previdenza sono considerati “Nuovi Iscritti” e a loro si applicano le regole viste nelle pagine precedenti.

Per chi partecipa oggi ad una forma pensionistica con la qualifica di Vecchio Iscritto, si applicano molte delle regole che abbiamo visto nelle pagine precedenti. In particolare, **dal gennaio 2007 i Vecchi Iscritti hanno lo stesso trattamento dei Nuovi Iscritti riguardo a:**

- Versamento dei contributi
- Tassazione dei rendimenti maturati anno per anno
- Tassazione della rendita integrativa

Esistono invece delle differenze riguardo ad alcune regole e al trattamento fiscale del patrimonio maturato che il lavoratore decide di percepire in forma di capitale. Prima di vedere queste regole, è meglio chiarire un aspetto.

Dal 2007 i Vecchi Iscritti hanno la possibilità, se lo ritengono più conveniente per loro, di scegliere di optare per il nuovo regime fiscale in vigore per i Nuovi Iscritti.

Se fanno questa scelta, al capitale maturato fino al 31 dicembre 2006 si continueranno ad applicare le regole previste per i Vecchi Iscritti, mentre si applicheranno le regole per Nuovi Iscritti (che abbiamo visto nelle pagine precedenti) sul capitale maturato dall'1 gennaio 2007 in poi.

LA TASSAZIONE SUL CAPITALE

I Vecchi Iscritti conservano il diritto di richiedere fino al 100% del maturato in forma di capitale al momento della pensione, senza vincoli. Se il Vecchio Iscritto ha scelto invece di aderire al nuovo regime fiscale, può chiedere:

- Il 100% del capitale maturato fino al 31 dicembre 2006
- Al massimo il 50% del capitale maturato dall'1 gennaio 2007 in poi.

Il capitale viene, anche per i Vecchi Iscritti, tassato in base al periodo in cui è maturato.

“Vecchi Iscritti” Capitale percepito al momento del pensionamento, in alternativa alla rendita.

Capitale maturato fino al 2000	
Importo tassato	Imposta applicata
Per i lavoratori dipendenti Il capitale che deriva dai rendimenti della gestione. ----- Il restante capitale maturato, dedotti i rendimenti e i contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua).	Ritenuta pari al 12,5%. ----- Tassazione separata con un'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro.
Per i lavoratori autonomi Il capitale maturato.	Ritenuta d'acconto del 20%.

Vecchio Iscritto che NON aderisce al nuovo regime fiscale Capitale maturato dal 2001 in poi	
Importo tassato	Imposta applicata
Richiesta fino a 1/3 del capitale: Il capitale, da cui vengono dedotti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti. Richiesta per più di 1/3 del capitale e fino al 100%: Il capitale, da cui vengono dedotti i contributi non dedotti.	Tassazione separata con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.

Vecchio Iscritto che aderisce al nuovo regime fiscale	
Importo tassato	Imposta applicata
Capitale maturato dal 2001 al 2006 Richiesta fino al 100% del capitale: Il capitale, da cui vengono dedotti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Tassazione separata con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.
Capitale maturato dal 2007 in poi Richiesta massima del 50% del capitale: Il capitale, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva massima del 15% e minima del 9% (in base al numero di anni di partecipazione alla forma pensionistica).

**“Vecchi Iscritti”
Capitale percepito come Anticipazione.**

Capitale maturato fino al 2000	
Importo tassato	Imposta applicata
Per i lavoratori dipendenti Il capitale anticipato che deriva dai rendimenti della gestione.	Ritenuta pari al 12,5%.
Il capitale anticipato, dedotti i rendimenti e i contributi versati dal lavoratore (con il limite del 4% della retribuzione lorda annua).	Tassazione separata con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.
Per i lavoratori autonomi Il capitale anticipato.	Tassazione separata con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.

Capitale maturato dal 2001 al 2006	
Importo tassato	Imposta applicata
Il capitale anticipato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Tassazione separata con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.

Capitale maturato dal 2007 in poi, per chi sceglie di aderire al nuovo regime fiscale; negli altri casi si applicano le regole descritte per il periodo precedente.	
Importo tassato	Imposta applicata
Se l'anticipazione è per spese sanitarie: il capitale anticipato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 15% (che può scendere fino al 9% in funzione degli anni di contribuzione).
Se l'anticipazione è per altre motivazioni: il capitale anticipato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 23%.

**“Vecchi Iscritti”
Capitale percepito come Riscatto.**

Capitale maturato fino al 2000	
Importo tassato	Imposta applicata
Per i lavoratori dipendenti Il capitale riscattato che deriva dai rendimenti della gestione.	Ritenuta pari al 12,5%.
Il capitale riscattato, dedotti i rendimenti e i contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione lorda annua).	Tassazione separata con aliquota TFR fornita dal datore di lavoro.
Per i lavoratori autonomi Il capitale riscattato che deriva dai rendimenti della gestione.	Ritenuta pari al 12,5%.
Il capitale riscattato, dedotti i rendimenti.	Ritenuta d'acconto del 20%.

Capitale maturato dal 2001 al 2006	
Importo tassato	Imposta applicata
Se il riscatto è "volontario" (es.: licenziamento, dimissioni): il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Il capitale è soggetto alla tassazione IRPEF progressiva per scaglioni di reddito. La compagnia applica una ritenuta a titolo d'acconto; l'aderente deve inserirla in dichiarazione e cumularla con gli altri redditi.
Se il riscatto è "involontario" (es.: mobilità, cassa integrazione, invalidità, morte): il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Tassazione separata con un'aliquota calcolata dalla forma pensionistica secondo i criteri usati per la tassazione del TFR.

Capitale maturato dal 2007 in poi, per chi sceglie di aderire al nuovo regime fiscale; negli altri casi si applicano le regole descritte per il periodo precedente.	
Importo tassato	Imposta applicata
Se il riscatto è per inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, invalidità permanente, morte, perdita dei requisiti: il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 15% (che può calare fino al 9% in funzione degli anni di contribuzione).
Se il riscatto è per altre motivazioni, per esempio riscatto immediato per perdita del lavoro: il capitale riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti maturati e i contributi non dedotti.	Imposta sostitutiva pari al 23%.



"PER SAPERNE DI PIÙ"

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)

D. Non ho portato in deduzione tutti i miei versamenti al fondo pensione e non mi sono ricordato di mandare la comunicazione? Cosa posso fare?

R. I contributi versati nel corso di un anno e non dedotti dal reddito, devono essere comunicati alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per esempio: contributi versati nel 2013, non dedotti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2013, devono essere comunicati entro il 31 dicembre 2014. Trascorso questo termine, la forma pensionistica considera integralmente dedotti i contributi versati.

D. Sto incassando la rendita pensionistica e so che devo inserire dei valori nella mia dichiarazione dei redditi. Dove trovo questi importi?

R. Le forme pensionistiche producono ogni anno la **Certificazione Unica (CU)** relativa all'anno precedente. Sulla **"CU"** sono riportati tutti gli importi necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

D. Quando è possibile incassare l'intero importo maturato come capitale invece che come rendita?

R. Possono farlo i "Vecchi Iscritti" per il capitale maturato fino al 31 dicembre 2006; possono incassare anche il capitale maturato successivamente, se hanno scelto di non passare al nuovo regime fiscale.

I "Nuovi Iscritti" possono richiedere tutto come capitale solo se convertendo il 70% del capitale maturato in rendita, si ottiene un valore che è inferiore alla metà dell'assegno sociale. L'importo dell'assegno sociale per il 2018 è pari a **€ 5.889,00** l'anno.

D. Come viene convertito il capitale che ho maturato in rendita?

R. Ogni forma pensionistica indica, nei materiali contrattuali, delle tabelle con i "coefficienti di conversione" da applicare in base al tipo di rendita scelta. Il calcolo del valore della rendita si ottiene moltiplicando il capitale maturato per il coefficiente di conversione. Per avere le regole precise per il calcolo, tuttavia, occorre fare riferimento alle Condizioni Contrattuali della propria forma pensionistica.

D. Cosa vuol dire che viene applicata la tassazione con gli stessi criteri del TFR, calcolata dalla forma pensionistica?

R. In linea di massima, la base imponibile della prestazione in capitale che deve essere tassata con questo metodo viene divisa per il numero di anni di effettiva partecipazione alla forma pensionistica e il risultato viene moltiplicato per 12. Il valore che si ottiene diventa il “reddito di riferimento”.

Per determinare l’aliquota media, vengono applicate le aliquote per scaglioni di reddito (in vigore in quel momento) al “reddito di riferimento” e si calcola l’imposta su quel valore: l’imposta così calcolata divisa per il “reddito di riferimento” permette di calcolare l’aliquota media.

L’aliquota media viene poi applicata alla base imponibile della prestazione in capitale.

D. Che differenza c’è tra adesione collettiva e individuale?

R. La differenza sta nel momento della scelta della forma pensionistica.

In generale, l’adesione è “collettiva” quando sono i contratti di lavoro e gli accordi collettivi anche aziendali a definire le modalità con cui il lavoratore, appartenente ad una ben definita “collettività”, può partecipare alla forma pensionistica. Solitamente gli accordi definiscono l’importo minimo che il dipendente può versare e le modalità con cui il datore di lavoro deve versare a sua volta un contributo extra.

L’adesione è invece “individuale” quando è il singolo sottoscrittore che sceglie il prodotto in cui investire e, nei limiti di quanto previsto dalle norme e dalle condizioni contrattuali del prodotto, quanto e come versare.

D. Cos’è il “Casellario INPS”?

R. Con una legge del 2004 è stato istituito presso l’INPS il “Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive”. Presso il Casellario vengono raccolte tutte le posizioni assicurative di tutte le categorie di lavoratori (settore pubblico, settore privato e autonomi), comunicate da tutti gli Istituti Previdenziali.

Il Casellario è quindi in grado di determinare la corretta ritenuta IRPEF da applicare nel caso in cui il lavoratore percepisca più rendite pensionistiche.

GLOSSARIO DEI TERMINI DELLA PREVIDENZA

Deducibilità

Un importo deducibile, viene sottratto dal reddito prima del calcolo delle imposte. Pertanto genera un risparmio dovuto alla minore imposta pagata sui redditi. Da non confondere con “**Detraibilità**”: un importo detraibile, infatti, viene sottratto direttamente dalle imposte. In questo caso il risparmio di imposte generato è pari all’intero importo detratto.

Fondi pensione aperti

I fondi pensione “aperti”, non pongono limitazioni particolari. Possono aderire lavoratori di tutte le categorie (autonomi, dipendenti e liberi professionisti) e anche i familiari a carico del lavoratore. È possibile aderire individualmente o, se esiste un accordo tra il fondo e l’azienda, anche su base collettiva.

Fondi pensione chiusi o negoziali

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge.

Si definiscono “chiusi” perché ammettono solo alcune categorie di lavoratori ben identificati; per esempio in base all’appartenenza ad un certo settore produttivo, a un’impresa o gruppo di imprese oppure perché appartenenti a un certo territorio. Di solito vengono costituiti dalle rappresentanze sindacali o dalle imprese.

Franchigia TFR

È una quota di TFR esente da imposte. La quota esente è pari a € 309,87 per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica, se il lavoratore ha conferito tutto il TFR. Se invece ha conferito solo una parte del TFR, l’importo di € 309,87 viene ridotto in proporzione.

Imposta sui rendimenti

Tutti i rendimenti maturati su investimenti finanziari (polizze assicurative, titoli di Stato, azioni, fondi comuni, ecc.) sono soggetti a un’imposta che viene pagata nel momento in cui il rendimento viene incassato. Fanno eccezione le forme previdenziali, che sono soggette ad un’aliquota più bassa che viene applicata anno per anno sul rendimento maturato.

Imposta di bollo

L’imposta di bollo consiste nel pagamento di una imposta proporzionale al valore dell’investimento al 31 dicembre di ogni anno. Viene pagata per i patrimoni investiti in tutti i prodotti, escluse le polizze Vita tradizionali (di Ramo I) e le forme di previdenza integrativa.

Imposte: imposta a titolo d’acconto

È un’imposta pagata al momento della percezione di un capitale, solitamente in base ad un’aliquota fissa uguale per tutti. Presuppone il successivo pagamento di un’imposta a saldo, solitamente al momento della dichiarazione dei redditi annuali o in sede di conguaglio annuale.



Imposte: imposta sostitutiva

È un'imposta a titolo definitivo che "sostituisce" qualsiasi altra forma di tassazione, quindi sul capitale non verrà applicata nessun'altra tassazione.

Imposte: tassazione separata

Quando l'aliquota applicata viene calcolata in modo diverso dagli altri redditi. La tassazione separata si applica a quei redditi che vengono maturati in più anni ma che vengono tassati solo nell'anno in cui vengono percepiti, come il TFR.

Nuovi iscritti

Sono tutti coloro che si sono iscritti per la prima volta a una forma di previdenza complementare dal 29 aprile 1993.

Piani individuali pensionistici (pip)

Sono forme pensionistiche proposte dalle Compagnie di assicurazione e prevedono esclusivamente l'adesione su base individuale. La partecipazione è aperta a tutti, indipendentemente dalla propria posizione lavorativa.

"Preesistenti": piani individuali pensionistici e fondi pensione

Sono forme pensionistiche complementari istituite prima della riforma della previdenza complementare del 1993. L'adesione a queste forme previdenziali avviene su base collettiva e possono partecipare solo i soggetti individuati da accordi e contratti aziendali o interaziendali. A partire dal 2006 queste forme previdenziali, se vogliono poter essere destinatarie anche del conferimento del TFR, hanno gradualmente allineato i loro regolamenti alle norme esistenti per tutte le altre forme previdenziali; ad oggi non vi sono più particolari differenze.

RITA

I lavoratori vicini all'età di pensionamento e che perdono il lavoro, possono controllare se hanno i requisiti per richiedere la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - RITA". Attraverso la RITA è possibile ricevere in anticipo il capitale maturato che viene rimborsato in rate a partire dall'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

TFR

È il Trattamento di Fine Rapporto; tipico del rapporto di lavoro dipendente, è noto anche come "liquidazione".

Vecchi iscritti

Sono coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti a una forma pensionistica istituita prima del 15 novembre 1992 e che non hanno riscattato la posizione individuale.

INTESA SANPAOLO VITA IN BREVE

Intesa Sanpaolo Vita è nata nel gennaio 2012 dalla fusione di EurizonVita, Intesa Sanpaolo Vita (ex Intesa Vita), Sud Polo Vita e CentroVita Assicurazioni.

L'unione delle quattro Compagnie ha consentito di mettere in comune le migliori esperienze e competenze sul mercato: oggi siamo leader in Italia nella BancAssurance e offriamo risparmio e sicurezza a milioni di Clienti.

Tutto questo si concretizza in soluzioni assicurative utili e semplici da capire nelle aree dell'Investimento e Risparmio, della Protezione e della Previdenza: una gamma di prodotti ricca e completa, in grado di rispondere a tutti i bisogni dei Clienti che si affidano a noi e trasformarli in progetti concreti e sicuri.

I nostri prodotti sono progettati per aiutare i Clienti che desiderano:

- Scegliere investimenti che crescono gradualmente nel tempo e che prevedono garanzie offerte direttamente da una Compagnia solida come Intesa Sanpaolo Vita
- Dare stabilità al portafoglio grazie a un investimento sicuro che mette i risparmi al riparo dalle fluttuazioni di mercato
- Mettere a frutto un capitale per raggiungere un progetto importante, con un orizzonte temporale di medio termine
- Pianificare i propri investimenti usufruendo anche di importanti vantaggi fiscali
- Tutelare se stessi e i cari dagli imprevisti della vita.

Intesa Sanpaolo Vita fa parte della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo cui fanno capo anche altre Società: così possiamo soddisfare tutte le esigenze di chi si affida a noi.

Intesa Sanpaolo Assicura offre un'ampia gamma di prodotti in grado di coprire i danni alla persona, ai veicoli, alla casa e tutelare i finanziamenti.

Intesa Sanpaolo Life è specializzata nei prodotti Vita a più alto tenore finanziario, ad esempio le polizze Vita collegate a fondi interni; ha sede in Irlanda.

Fideuram Vita che distribuisce i suoi prodotti attraverso i Private Banker di Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking.



INTESA SANPAOLO
VITA

www.intesasanpaolovita.it

 UTILE PER TE